

# "patentino del frigorista"

# Certificazione CE 842/2008 - F-gas ?

Newsletter 09/10/2012

Centri

Convenzionati,

Attrezzati e

Qualificati

**PIEMONTE** 

**TORINO** 

**CUNEO** 

**NOVARA** 

**LOMBARDIA** 

**MILANO** 

**NOVA MILANESE** 

ASSAGO

TRENTINO ALTO ADIGE

**BOLZANO** 

Attività anche in lingua

tedesca

**VENETO** 

**VERONA** 

## Basta con la cattiva informazione!



Cari Lettori, Clienti, Tecnici del freddo,

si moltiplicano – specie sul web – gli allarmismi e gli episodi di autentica disinformazione in merito all'applicazione del regolamento CE 842/2008 in materia Certificazione delle imprese e del personale che operano nel settore delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti "F-gas ad effetto serra".

E' evidente lo scopo puramente commerciale di tali messaggi, volti esclusivamente ad indurre le aziende del settore del Freddo a dotarsi di certificazioni a prezzi esorbitanti, ovvero a procurarsi costose certificazioni **al di là** ed **oltre** a quanto richiesto effettivamente dal DPR n° 43/201 2. ("Regolamento recante attuazione del Regolamento CE n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra"). Infatti, l'allegato A 2.1 art. 5 comma 5, il tariffario che gli organismi intendono applicare, deve essere approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Di qui a breve, lo stesso MATTM renderà pubblico attraverso un decreto, sia gli organismi designati che il tariffario approvato.

Molte sono le richieste di informazioni che arrivano a questo istituto, utenti come voi telefonano allarmati da questi dispacci commerciali fuorvianti. Come ad esempio - Attenzione nei prossimi mesi, dopo 60 giorni da quando le Camere di Commercio renderanno pubblico il registro telematico, tutti i frigoristi devono essere già certificati. Il tempo è molto limitato. Falso niente di più falso.

Sulla base di (dis)informazioni come questa, numerose aziende, nonostante la crisi economica ed il *credit crunch*, stanno supportando spese inutili per partecipare a corsi di formazione e certificazione non ancora obbligatori, o per procurarsi costose certificazioni presso soggetti del **Nord Europa**.

#### **EMILIA ROMAGNA**

Lugo di Romagna - (RA)

Casalecchio di Reno (BO)

#### **TOSCANA**

**MORELLI** 

Firenze, Agliana (PT), Pisa, Grosseto

**ECR Firenze** 

### **MARCHE**

MONTINI Srl – Osimo (AN)

EMMEQUADRO Srl - (AN)

#### **UMBRIA**

MORELLI SpA - Perugia

### **LAZIO**

TS Srl - Roma

RCP Srl - Albano L. (RM)

#### **ABRUZZO**

GIGA Srl - Chieti

### Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese – Art. 8



Si é, infatti, avuto modo di riscontrare che nel settore qui di interesse circolano tutt'ora informazioni non corrette o comunque incomplete che risulta opportuno rettificare e precisare. In particolare, con riferimento alle tempistiche previste per la certificazione del personale ed imprese si rileva che nel DPR 43/2012 i 60 giorni non sono affatto un termine ultimo per certificarsi. Chi fomenta queste informazioni è motivato unicamente da un interesse commerciale.

L'art. 8 del DPR 43/2012 che disciplina le modalità di attuazione del Regolamento CE 303/2008 prevede infatti, che il personale e le imprese che operano su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra o almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra

ermeticamente sigillati, devono iscriversi al "Registro Nazionale delle Persone e delle Imprese Certificate" istituito presso il Ministero dell'Ambiente entro 60 giorni dalla Sua istituzione (art. 8, comma 1). L'iscrizione dovrà essere fatta presso le competenti Camere di Commercio alle quali é stata attribuita la gestione del Registro suddetto.

Allo stato attuale il "Registro Nazionale delle Persone e delle Imprese Certificate" non é stato ancora istituito, dalle informazioni di Unioncamere i registri potrebbero essere pubblicati entro novembre 2012.

L'iscrizione al Registro risulta di fondamentale importanza. Infatti, a partire dalla data di istituzione, l'iscrizione costituirà condizione necessaria per lo svolgimento delle attività previste dal regolamento 303/2008/CE (art. 8, comma 4 DPR 43/2012).

Inoltre, l'iscrizione al Registro é anche <u>condizione necessaria per l'ottenimento dei certificati e degli attestati</u> che saranno emessi nei confronti di persone ed imprese a norma dell'art. 9 del DPR 43/2012. <u>Contestualmente</u> all'iscrizione al Registro Nazionale delle Persone e delle Imprese Certificate i frigoristi - persone - <u>potranno richiedere</u> alla Camera di Commercio competente il rilascio di un certificato provvisorio sulla base della presentazione di una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso di <u>una esperienza professionale</u> di <u>almeno 2 anni (?),</u> nelle attività di rispettiva competenza, che sia sta acquisita prima della data di entrata in vigore del decreto completa della specificazione della categoria di certificato per la quale l'esperienza é posseduta.

Anche le imprese potranno avvalersi di un certificato provvisorio presentando alla Camera di Commercio competente per territorio una dichiarazione sostitutiva attestante che il <u>richiedente impiega personale in possesso</u> di un certificato provvisorio ai sensi del comma 1 o di un certificato provvisorio ai sensi dell'art. 9, comma 1.

**CAMPANIA** 

IFI SUD Srl - (NA)

CAFI Srl - (NA)

MIELE SpA - Atripalda (AV)

**PUGLIA** 

RE.CO Srl - (BA)

**CALABRIA** 

REM Srl - Rende - (CS)

**SARDEGNA** 

ECR ITALY - (CA)

SICILIA

ROTOCOLD - (PA)

Contattaci:

certificazioni@itec-cert.it

La Camera di commercio rilascerà i certificati provvisori <u>entro 30 giorni</u> dal ricevimento della domanda ed inserirà nel Registro le informazioni relative alle persone e alle imprese in possesso di certificato provvisorio.

I certificati provvisori rilasciati dalla Camera di Commercio avranno <u>validità massima di 16 mesi</u> decorsi i quali le persone e le imprese <u>dovranno ottenere un certificato definitivo</u> presso uno degli organismi di certificazione designati. I certificati definitivi avranno, invece, <u>durata di 10 anni</u> decorsi i quali potranno essere rinnovati su istanza dell'interessato

<sup>1</sup>E' probabile che i 6 mesi potranno essere estesi a 1 anno. In ogni caso, sarà cura dello scrivente ente tenerVi informati in merito.

## COSA FARE ALLO STATO ATTUALE?



Fotografando l'attuale stato, gli organismi Italiani di certificazione accreditati presso Accredia e designati previo futuro Decreto emesso dal Ministero MATTM, nel quale saranno pubblicati i tariffari della certificazione, potranno promuovere le opportune attività di certificazione.

Il frigorista potrà avvalersi della certificazione europea definitiva oppure aspettare serenamente la pubblicazione dei registri da parte delle camere di commercio competenti nel territorio La certificazione definitiva sarà inserita definitivamente nel registro.

Pertanto, in conclusione, i frigoristi Italiani e le imprese hanno il pieno diritto di fare affidamento sulle tempistiche e sulle modalità previste dal DPR 43/2012 per ottenere le certificazioni provvisorie previste dal Regolamento 303/2008/CE.

Facciamo un esempio. Ipotizziamo che la pubblicazione dei registri avviene nel prossimo novembre 2012. Gli interessati hanno 60 giorni di tempo per registrarsi al fine di avere un certificato provvisorio gratuito. Quindi, 60 gg ovvero 2 mesi + 6 mesi di validità del certificato provvisorio, arriviamo al prossimo giugno del 2013.

Allo stato attuale, sulla base di tutto quanto fin qui esposto, risulta pertanto chiaro che **non sussiste nessuna urgenza** per personale ed imprese di conseguire le certificazioni previste dal Regolamento 303/2008/CE.

ITEC Istituto Tecnologico Europeo di Certificazione, in concerto con l'organismo di certificazione e TUV Akademie, ha già da tempo avviato le attività necessarie funzionali ai fini del rilascio della certificazione di cui Regolamento 303/2008/CE e potrà svolgere le opportune attività in programma per il 2012.

Nella speranza di aver puntualmente chiarito i dubbi sulla nuova normativa sui gas fluorurati ad effetto serra, vi porgiamo i nostri più cordiali saluti e rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore eventuale necessità di chiarimento.

SEGUIRA' PROGRAMMA DI FORMAZIONE CERTIFICAZIONE PER L'ANNO 2012 PRESSO LE SEDI QUALIFICATE